

NEWS 02#2019

SPESE PER CARBURANTE DAL 01.01.2019

Dal 1° gennaio 2019 la deducibilità / detraibilità delle spese di carburante:

- È subordinata all'emissione della fattura elettronica;
- Per tutte le cessioni di benzina/gasolio per autotrazione anche quelle effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione.

L'agenzia ha confermato che è previsto l'obbligo della fattura elettronica, senza che ciò sia influenzato:

- Dal fatto che il rifornimento venga effettuato presso i self service, in assenza di personale;
- Dall'adozione del pagamento tramite sistemi tracciabili (al fine di garantire la deducibilità del costo/detraibilità dell'IVA).

FATTURA ELETTRONICA E TARGA

La targa non è un elemento obbligatorio, ma è possibile indicarla nel caso in cui sia utile ai fini di altre imposte. Per quanto riguarda la fattura elettronica priva della targa vada considerata regolare, la sua indicazione rimane consigliata onde evitare eventuali contestazioni in sede di verifica.

	DEDUC. REDDITI	DETRAZ. IVA	DOCUMENTAZIONE CESSIONE	
RIFORNIM. CARBUR.	Modalità di pagamento		a Sogg. pass. IVA	a privati (*)
AUTOVETTURE (qualsiasi uso e dest.) ed AUTOCARRI	Strumenti tracciabili (è escluso solo il contante)		Fattura Elettronica	Memorizz. elett. e trasm. telematica per benzina/gasolio in self service evoluti
ALTRI ACQUISTI (lubrificanti, pedaggi, ecc.)	Modalità di pagamento		a Sogg. pass. IVA	a privati (*)
AUTOVETTURE	Qualsiasi modalità (se in contanti si "perde" l'IVA)	Strumenti tracc. (escluso contan.)	Fattura elettronica	Nessuna novità

(*) Dal 01/07/2019 (vol. d'affari > € 400.000) o 01/01/2020 l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica si applica in via generalizzata.

STOP ALLE RICEVUTE FISCALI A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 2020

Con l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, l'unica strada per la certificazione delle operazioni fiscalmente rilevanti sarà quella del rilascio della fattura elettronica o dell'emissione del documento commerciale "integrato". Verrà dunque meno la possibilità di ricorrere all'utilizzo delle ricevute fiscali.

L'art. 17 del DL 119/2018 ha introdotto delle novità in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

In particolare, viene previsto che: l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri avverrà con la seguente decorrenza scaglionata:

- Dal 01/07/2019: per i dettaglianti con volume d'affari superiore a € 400.000;
- Dal 01/01/2020: per tutti gli altri dettaglianti (con volume d'affari inferiore a tale limite).

Dal momento in cui interverrà la trasmissione telematica non vi sarà più l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi; tuttavia ciò non dovrebbe valere per le imprese minori che esercitano l'opzione " per il registrato", posto che il registro è utilizzato anche ai fini di determinare il reddito.

In relazione alle novità illustrate, è stata chiesta all'Agenzia delle Entrate:

- Se anche dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, potrà continuare a documentarsi l'operazione con le ricevute fiscali, fatta salva l'emissione di fattura a richiesta del cliente.

La risposta è stata negativa.

E' stato infatti evidenziato che con l'avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi la documentazione dell'operazione potrà farsi solamente con:

- Emissione di fattura elettronica, utilizzando il formato xml e veicolandola attraverso SDI
- Oppure con rilascio di documenti commerciali; in questo caso dovrà essere emesso a mezzo di registratori / server telematici.

LO SPESOMETRO ESTERO

A decorrere dal 01.01.2019, al fine di monitorare le operazioni estere, è stato introdotto l'obbligo, a carico dei soggetti residenti, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni / prestazioni di servizio rese / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.

L'adempimento ha scadenza mensile e va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo. Il primo invio scade il 28.02 e si riferisce alle operazioni di gennaio.

La comunicazione in esame non è richiesta per le operazioni documentate da fattura elettronica inviata allo SDI; bolletta doganale.

I soggetti interessati sono tutti i soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia, per i quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica. I soggetti esonerati sono i contribuenti minimi/forfetari.

OPERAZIONI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Oggetto di comunicazione sono i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizio effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia. Vanno comunicate le seguenti informazioni:

- Dati identificativi del cedente / prestatore
- Dati identificativi dell'acquirente / committente
- Dati del documento comprovante l'operazione
- Dati di registrazione
- Numero del documento, base imponibile, aliquota IVA o imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'applicazione d'imposta, tipologia ("Natura") dell'operazione.

Come previsto per lo spesometro, quindi, la "natura" dell'operazione va indicata, in alternativa all'imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata / esposta l'IVA.

OPERAZIONI ESCLUSE

L'invio dei dati non è richiesto per le operazioni per le quali è stata:

- Emessa bolletta doganale (importazioni / esportazioni);
- Emessa / ricevuta fattura elettronica.

In merito a tali operazioni si precisa che il contribuente può scegliere di ricomprendere predette operazioni nella comunicazione in esame. Nella fattura (elettronica) va compilato il "Codice destinatario" con il codice convenzionale "XXXXXXX".

MODALITA' E TERMINI DI TRASMISSIONE

Il file contenente i dati relativi alle fatture in esame va trasmesso in formato xml e firmato digitalmente dal responsabile dell'invio. L'invio della comunicazione va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura tenendo presente che per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione IVA.

ESTEROMETRO E MOD. INTRA

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che lo spesometro estero non incide in alcun modo sull'obbligo e sulle modalità di compilazione e trasmissione dei mod. Intra che pertanto rimangono immutate.

REGIME SANZIONATORIO

In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, nel limite di € 1.000 per ciascun trimestre.

ATTENZIONE!!! INFO FATTURA ELETTRONICA: CHE DATA INDICARE SULLA FATTURA

L'Agenzia delle Entrate ha distinto le due ipotesi di fatturazione immediata e, ricorrendone i presupposti di fatturazione differita. Nello schema si riportano i due casi:

PER LE IMPRESE CHE VENDONO BENI (esempi di soggetto che liquida l'IVA mensilmente)	
Fattura contestuale	Fattura differita
La data della fattura è la data di effettuazione dell'operazione.	Per le fatture di vendita di beni accompagnate dal DDT, la data di emissione è la data di trasmissione della fattura.
<ul style="list-style-type: none">- Viene venduta una merce il giorno 05 gennaio 2019- Nella fattura va indicata la data del 05 gennaio 2019- La fattura va trasmessa al sistema di interscambio entro la mezzanotte del 05 gennaio 2019.- Per i primi 9 mesi del 2019 per i contribuenti mensili e per il primo semestre 2019 per i contribuenti semestrali (in deroga alle regole generali) è possibile trasmettere le fatture elettroniche al SdI entro i termini di liquidazione dell'emittente senza applicazione di sanzioni. Pertanto, ad esempio, una fattura che riporta la data del 05 gennaio 2019 potrà essere trasmessa allo SdI entro il 16 febbraio 2019 in caso di	<ul style="list-style-type: none">- Vengono effettuate nel mese di gennaio 2019, n. 5 vendite di beni allo stesso soggetto in giorni diversi- Tutte le singole cessioni sono accompagnate da DDT- La fattura relativa alle vendite di gennaio 2019 può essere emessa e trasmessa entro il giorno 15 febbraio 2019- La data da indicare nella fattura è quella di trasmissione che può avvenire entro il 15 febbraio 2019- All'interno della fattura devono essere riportati i dati (n. e data) di ognuno dei 5 DDT- L'IVA a debito della fattura concorrerà alla liquidazione del mese di gennaio 2019

operatore IVA “mensile” ovvero entro il 16 maggio in caso di operatore IVA “trimestrale”.	
---	--

PER LE IMPRESE CHE PRESTANO SERVIZI (esempi di soggetto che liquida l'IVA mensilmente)	
Fattura contestuale	Fattura differita
La data della fattura è la data di effettuazione dell'operazione.	Per le fatture di prestazione di servizi con fatturazione differita la data di emissione è la data di trasmissione della fattura
<ul style="list-style-type: none"> - Viene prestato il servizio (ad esempio trasporto) il giorno 05 gennaio 2019 - Nella fattura va indicata la data del 05 gennaio 2019 - La fattura va trasmessa al sistema di interscambio entro la mezzanotte del 05 gennaio 2019 - Per i primi 9 mesi del 2019 per i contribuenti mensili e per il primo semestre 2019 per i contribuenti semestrali (in deroga alle regole generali) è possibile trasmettere le fatture elettroniche al Sdl entro i termini di liquidazione dell'emittente senza applicazione di sanzioni. Pertanto, ad esempio, una fattura che riporta la data del 05 gennaio 2019 potrà essere trasmessa allo Sdl entro il 16 febbraio 2019 in caso di operatore IVA “mensile” ovvero entro il 16 maggio in caso di operatore IVA “trimestrale”. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vengono effettuati dei servizi (ad esempio, un trasporto, una riparazione ad un macchinario, una consulenza con consegna dell'elaborato o con incontro del cliente in caso di consulenza verbale) il 07 gennaio 2019 - A fronte di tali servizi viene emesso e consegnato al cliente un preavviso di fattura, oppure si rilascia un documento di “effettuata riparazione”, o si invia una e-mail con la quale si allega la relazione professionale, o si tiene evidenza del bonifico ricevuto dal cliente o si scansiona l'assegno ricevuto - La fattura concernente il servizio reso il 07 gennaio 2019 può essere emessa e trasmessa entro il giorno 15 febbraio 2019 - La data da indicare nella fattura è quella di trasmissione che può avvenire entro il 15 febbraio 2019

	<ul style="list-style-type: none">- All'interno della fattura devono essere riportati i dati del preavviso di fattura- L'IVA a debito della fattura concorrerà alla liquidazione del mese di gennaio 2019
--	--

IL FORNITORE CONTINUA A CONSEGNARVI LA FATTURA CARTACEA

Occorre sottolineare con fermezza che **non potete registrare** in contabilità queste fatture perché ai fini fiscali l'unica fattura che ha valore è quella prelevata dal sistema di interscambio.

LA FATTURA DEL FORNITORE NON E' CHE RITARDA, NON ARRIVA PROPRIO

E' stato chiarito che trascorsi 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione (certificata dalla consegna del bene o del servizio, ovvero se precedente dalla data del vostro pagamento), dovete entro i 30 giorni successivi (e dunque entro i 10 giugno 2019, nel nostro esempio in cui l'operazione è stata effettuata l'11 gennaio 2019):

- Emettere una autofattura (elettronica) con riferimento a quella che state ancora aspettando; il codice operazione da indicare è TD20;
- Procedere al versamento dell'IVA con mod. F24 – codice tributo 9399 e presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate l'autofattura con copia del mod. F24 pagato.

L'ufficio restituirà la autofattura con un timbro che attesta la regolarizzazione. Potrete a questo punto registrare detta fattura tra gli acquisti, recuperando l'IVA versata con il mod. F24.